

Approvato con Determinazione n° 46/SSP del 02/04/2026 274/Reg. Gen.

Avviso pubblico

Reddito di inclusione sociale “Agiudu Torrau” di cui alla L.R. n. 18/2016 REIS Parte Prima – Annualità 2026



Indice generale

Art. 1 - Premessa.....	4
Art. 2 - Oggetto.....	4
Art. 3 - Finalità.....	5
Art. 4 - Requisiti di accesso.....	5
Art. 4.1 Requisiti di residenza.....	5
Art. 4.2 – Requisiti di capacità reddituale.....	6
Art. 4.2.1 - Auto-verifica del requisito ISRE.....	6
Art. 4.3 - Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari.....	7
Art. 4.3.1- Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari.....	7
Art. 4.4 - Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari.....	8
Art. 4.4.1 - Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari.....	8
Art. 5 - Requisiti di disponibilità di beni durevoli.....	8
Art. 6 - Incompatibilità tra il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) e l’Assegno di Inclusione (ADI).....	9
Art. 8 - Budget di inclusione.....	10
Art. 8.1 - Auto-verifica del budget di inclusione.....	10
Art. 9 - Ammissione al REIS.....	11
Art. 10 - Progetto di inclusione.....	11
Art. 11 - Budget di inclusione - Componente finanziaria e componente progettuale.....	12
Art. 11.1- Premio scuola.....	12
Art. 11.2 - Utilizzo della componente finanziaria.....	13
Art. 11.3 - Utilizzo della componente progettuale.....	13
Art. 11.4 - Dote Educativa.....	15
Art. 11.5 - Percorsi di sostegno alla genitorialità.....	15
Art. 11. 6 - Servizi a favore della collettività.....	15
Art. 12 - Progetto di inclusione: soggetti e nuclei esonerati o esclusi.....	15
Art. 13 - Sospensione e revoca del beneficio.....	16
Art. 14 - Presentazione delle domande.....	17
Art. 15 - Formazione della graduatoria.....	17
Art. 16 - Referenti – Contatti – Informazioni.....	18
Art. 17 - Trattamento dei dati personali.....	18
Art. 18 - Norme di rinvio.....	19

Art. 1 - Premessa

- Vista la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”, quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 4/39 del 15/02/2024 recante “Linee guida per il triennio 2024-2026 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione definitiva”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/7 del 26/03/2025 recante “Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare”;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 30/55 del 05/06/2025 recante “Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione definitiva”;
- Richiamata la propria Determinazione n. 46/SSP del 02/04/2026 274/Reg. Gen. con la quale sono state recepite le sopraccitate direttive, avviata la procedura per l'individuazione dei beneficiari del REIS - Parte Prima – Annualità 2026 e approvati l'Avviso Pubblico e lo schema di domanda;

Art. 2 - Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto la realizzazione della misura regionale denominata “Reddito d'inclusione sociale” (REIS) Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau di cui alla L.R. n. 18/2016 - Parte Prima - Annualità 2026, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n° 30/55 del 05/06/2025;

Art. 3 - Finalità

La finalità del REIS è dettata dall'art. 1 della L.R. n. 18/2016, affinché “ogni nucleo familiare unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale,



disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita”.

Al fine di perseguire la suddetta finalità, la Regione ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS), in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni di fragilità economica. L'intervento riconosce ai nuclei beneficiari un budget di inclusione che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mensilità, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa. L'erogazione del beneficio economico è vincolato all'adesione ad un Progetto di Inclusione sociale e lavorativa, così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, redatto durante la fase di presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale.

Art. 4 - Requisiti di accesso

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

Art. 4.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell'Attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l'elaborazione di una Attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente.

L'attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di



familiari non conviventi (codice DSU FNC) anche residenti in altri Comuni. In tal caso sarà necessario presentare una unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di

provenienza.

Art. 4.2 – Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un’Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500.

L’ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

Art. 4.2.1 - Auto-verifica del requisito ISRE

Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell’ISR, indicato nel frontespizio dell’Attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Esempio:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Nel caso indicato l’ISR è pari a euro 5.135,00, la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96. L’ISRE è, pertanto, pari a euro 5.135,00 diviso 2,96, corrispondente a 1.734,80. Essendo inferiore a 6500 mila euro, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2026.

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all’interno dell’Attestazione ISEE minorenni. In presenza di più ISEE minorenni sarà preso in considerazione il valore del ISR minorenni maggiormente favorevole per il nucleo. È ammesso il valore ISRE



elaborato su Attestazione ISEE corrente.

I nuclei familiari dovranno attestare, in sede di domanda, che la loro capacità reddituale, dopo l'annualità di elaborazione dell'Attestazione ISEE, non ha subito variazioni migliorative a seguito

di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione.

Art. 4.3 - Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

Art. 4.3.1- Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio, pari a euro 27.330,00).

Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00.

Essendo inferiore a euro 40 mila, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS:

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F =fabbricati; TE =terreni edificabili; TA =terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.					
	TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSEDDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
<input type="checkbox"/>	F	ITALIA	100	27330,00	0,00	S
<input type="checkbox"/>	TA	ITALIA	4	7,00	0,00	N
<input type="checkbox"/>	TA	ITALIA	4	35,00	0,00	N
<input type="checkbox"/>	TA	ITALIA	67	112,00	0,00	N

Art. 4.4 - Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

Art. 4.4.1 - Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente



consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio mobiliare.

Nel caso in esempio, il valore del patrimonio mobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Art. 5 - Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

Art. 6 - Incompatibilità tra il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) e l'Assegno di Inclusione (ADI)

L'accesso al REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" e successive modificazioni. Pertanto, il soggetto che percepisce l'Assegno di Inclusione (ADI) non può accedere al Reddito di Inclusione Sociale (REIS).

Per i nuclei percettori del REIS che, durante il periodo di fruizione, diventano destinatari di ADI, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione deve essere immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia stata già attivata una progettualità



specifica, il servizio sociale comunale e/o l'equipe valuta in accordo con il nucleo l'opportunità di dare continuità alle azioni avviate. Le eventuali mensilità arretrate dell'ADI non ridurranno le quote mensili del REIS già erogate e potranno essere destinate ad azioni di

sostegno, crescita ed emancipazione del nucleo beneficiario. Tale maggiore disponibilità economica potrà essere vincolata ad azioni di crescita, sostegno ed emancipazione del nucleo beneficiario.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possieda i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Art. 7 - Compatibilità tra Reddito di Inclusione Sociale (REIS), misura nazionale Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e Assegno Unico Universale (AUU)

L'accesso al REIS è compatibile con la misura nazionale Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversazione 3 luglio 2023, n. 85 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

All'atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del Servizio Sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d'ora l'assenso.

Il REIS è altresì compatibile con l'Assegno Unico Universale (AUU) e con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale. In caso di nuclei con minori, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico

Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari. In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

Art. 8 - Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il

cui valore è così definito:

- (euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai

fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Art. 8.1 - Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a 1.734,80

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

il budget di inclusione è così calcolato:

- $6.500 - 1.734,80 = 4.765,21$
- $4.765,21 \times 2,96 = 14.105,00$ euro ANNUI.

Il budget di inclusione non potrà avere un valore inferiore a 600 euro annui; pertanto, in tutti i casi di importi inferiori a tale somma, verrà aumentato a tale valore minimo.

Art. 9 - Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari ammessi, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all'intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori al fabbisogno comunale, ci sarà una riduzione degli effettivi



beneficiari della misura fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 10 - Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio Sociale Professionale comunale, convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Con la presa in carico il Servizio Sociale in collaborazione con il cittadino e in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente di inclusione attiva del progetto.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione sarà immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia stata già attivata una progettualità, il servizio sociale comunale e/o l'équipe valuta in accordo con il nucleo l'opportunità di dare continuità alle azioni avviate.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva come precisato ai successivi punti.

Art. 11 - Budget di inclusione - Componente finanziaria e componente progettuale

Il Budget di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.191,00 e all'importo _____



complessivo di euro 14.292,00.

L'utilizzo della componente progettuale del Progetto di inclusione, nel caso in cui al nucleo venga assegnato un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui non è obbligatoria e la stessa può essere erogata come componente economica.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità che coprono il periodo da luglio 2026 e sino a giugno 2027.

Nel caso di Premio Scuola, parte della componente progettuale può essere destinata ad integrare la componente finanziaria.

Art. 11.1- Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), si possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto, un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione o analoga:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

In caso di componente progetto di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

Art. 11.2 - Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.).

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel



Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Art. 11.3 - Utilizzo della componente progettuale

Ciascun nucleo dispone oltre che della componente finanziaria anche di una componente progettuale, pari al 30% del budget di inclusione. Il valore della componente progettuale può essere integrato da altre fonti di finanziamento a disposizione del Comune o da "economie" derivanti dalle progettualità in favore di altri nuclei familiari.

Il nucleo beneficiario, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare l'accettazione del progetto di inclusione, salvo i casi di esenzione. La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socio assistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare entro il mese di settembre dell'anno successivo, salvo casi di partecipazione a percorsi formativi.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

Inoltre, per i nuclei con componenti di età tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, il progetto di inclusione dovrà preferibilmente prevedere l'impegno all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).



In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate

da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL, Lavoras ecc), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'auto impiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- k) Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

Art. 11.4 - Dote Educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di



beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il *digital divide* e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Art. 11.5 - Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

Art. 11. 6 - Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

Art. 11. 7 - Progetti a favore di persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socio assistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale, entro i limiti del 30 % del valore del budget di inclusione attribuito.

Art. 12 - Progetto di inclusione: soggetti e nuclei esonerati o esclusi

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento



nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extra domestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e

2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

In tali situazioni la progettazione potrà essere indirizzata all'attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

In caso di componenti con certificazioni di invalidità civile superiore al 45%, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68/1999, presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

Art. 13 - Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura, con particolare riguardo a nuove entrate di natura reddituale o pensionistiche che permettano di superare le soglie ISR e ISRE di ammissione computate su base annua;
- b) omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- c) non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI, fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale, come indicato all'art. 1.6 delle Linee Guida;



- la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più componenti e il richiedente decede, l'erogazione viene interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti

massimi del budget assegnato in graduatoria.

Art. 14 - Presentazione delle domande

La domanda per beneficiare della misura REIS dovrà essere presentata esclusivamente mediante modalità telematica attraverso il sito web del Comune di Guspini a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e entro e non oltre le ore 23:59 del 30 aprile 2026.

La domanda dovrà essere presentate esclusivamente in modalità telematica, previo possesso delle credenziali SPID, utilizzando la piattaforma dedicata <https://www.comune.guspini.su.it/it> sezione Sportello telematico polifunzionale – Servizi sociali – Accedere al reddito di inclusione sociale (REIS) – Istanza annualità 2026.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di altri componenti del medesimo nucleo familiare saranno ritenute inammissibili.

Il presente avviso e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune www.comune.guspini.su.it.

In caso di dichiarazione falsa si procederà immediatamente all'esclusione dai benefici, al recupero del sussidio eventualmente già erogato oltre alla segnalazione alle autorità competenti.

Le istanze, presentate con altre modalità, non verranno prese in considerazione.

Art. 15 - Formazione della graduatoria

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio Sociale procederà con l'istruttoria delle istanze pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle Linee Guida approvate con delibera della Giunta Regionale n. 30/55 del 05 giugno 2025.



Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula $ISR \div$ la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. Pertanto si invitano i cittadini a tenere nota del numero di protocollo attribuito ai fini della successiva consultazione della graduatoria.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 16 - Referenti – Contatti – Informazioni

Eventuali richieste di chiarimenti/informazioni potranno essere presentate al Servizio Sociale preferibilmente mediante e-mail all'indirizzo sociale@comune.guspini.su.it.

Tale indirizzo non dovrà essere utilizzato per inviare le domande di accesso al beneficio, che in tal caso non saranno prese in considerazione.

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marta Spanu.

Telefono 070/9760263 dal Lunedì al Venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dall'amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.



COMUNE DI GUSPINI

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà secondo i criteri e le modalità contenute nell'informativa privacy.

È possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali del Comune di Guspini accedendo al link [whhttps://www.comune.guspini.su.it](https://www.comune.guspini.su.it).

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso Pubblico, si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luisa Angela Pittau